



CASTELLO CAETANI DI SERMONETA

REGOLAMENTO *per l'accesso e l'uso*

IL CASTELLO CAETANI DI SERMONETA.
Un patrimonio dell'umanità che dobbiamo trasmettere ai posteri

Titolo I **VISITE AL CASTELLO**

- Art. 1 Visitatori e modalità delle visite
- Art. 2 Contributi per le spese di manutenzione e di gestione
- Art. 3 Comportamento dei visitatori

Titolo II **USO DEL CASTELLO**

- Art. 4 Rispetto delle caratteristiche
- Art. 5 Richiesta e condizioni per l'uso
- Art. 6 Fondo per la manutenzione e concorso alle spese di gestione
- Art. 7 Manifestazioni istituzionali

Latina, Tor Tre Ponti, 21 maggio 2008

IL CASTELLO CAETANI DI SERMONETA

Un patrimonio dell'umanità' che dobbiamo trasmettere ai posteri

Il Castello Caetani di Sermoneta è un bene di notevole valore storico, culturale, artistico, architettonico, paesaggistico che è giusto considerare patrimonio della umanità.

La Fondazione Roffredo Caetani vuole assicurarne il godimento ai cittadini di Sermoneta, pontini, del Lazio ed a quelli italiani, europei e provenienti da altri Paesi, per ragioni culturali, di studio e turistiche.

Il mantenimento del Castello in condizioni idonee (strutturali, di sicurezza e di servizio) tali da consentirne l'uso per mostre, concerti, conferenze, congressi, seminari di studio e da renderlo visitabile da parte di turisti, dipende dalla disponibilità di adeguate risorse finanziarie.

La Fondazione Roffredo Caetani, proprietaria del Castello, interviene allo scopo sopra dichiarato fondamentalmente con le risorse derivanti dai contributi degli utilizzatori e dei visitatori del Castello e con la remunerazione dei servizi resi.

Ciascun utilizzatore e visitatore deve essere consapevole della esigenza di concorrere al perseguimento del fine prioritario di mantenere il Castello in condizioni che ne consentano l'uso e le visite.

In mancanza del loro contributo verrebbe messa in discussione la possibilità di trasmettere ai posteri un patrimonio della intera umanità.

Titolo I

VISITE AL CASTELLO

Art. 1

(Visitatori e modalità delle visite)

1. Possono accedere al Castello, al fine di una visita, secondo quanto indicato successivamente, cittadini provenienti da qualsiasi luogo, singolarmente o in gruppi, nei giorni e nelle ore stabiliti nel *calendario delle visite* formulato dalla Fondazione Roffredo Caetani (in seguito Fondazione).
2. Sia nel caso di persone singole sia in quello di gruppi già costituiti, i visitatori vengono organizzati in gruppi e condotti nella visita da una guida della Fondazione.
3. Il percorso della visita è stabilito dalla Fondazione e comunicato ai gruppi dei visitatori prima dell'inizio della visita medesima. I visitatori sono preventivamente informati anche della durata della visita.
4. Ai visitatori viene fornito un opuscolo contenente sommarie indicazioni sul Castello e sul percorso della visita.

Art. 2

(Contributi per le spese di manutenzione e di gestione)

1. Per l'accesso al Castello, la Fondazione stabilisce appositi contributi, eventualmente differenziati per tener conto delle caratteristiche dei visitatori (età, condizioni di salute, ...), allo scopo di concorrere alle spese di manutenzione e di gestione del Castello medesimo.
2. I contributi sono, altresì, differenziati per i visitatori singoli e per i gruppi.
3. La entità dei contributi è esposta in maniera visibile all'ingresso del Castello.
4. Ai visitatori verrà rilasciato apposito titolo d'ingresso all'inizio della visita.

Art. 3

(Comportamento dei visitatori)

1. I visitatori devono attenersi alle istruzioni fornite dalle guide.
2. Devono seguire il percorso stabilito secondo quanto indicato nei comma 3. e 4. del precedente articolo 1.
3. I visitatori non possono essere accompagnati da animali e non devono portare con sé bagagli, zaini, singoli attrezzi o corpi contundenti.
4. Essi possono utilizzare apparati fotografici.

Titolo II

USO DEL CASTELLO

Art. 4

(Rispetto delle caratteristiche)

1. Il Castello può essere usato, nella eventualità sia stata accolta la relativa richiesta presentata alla Fondazione nei modi e nei tempi indicati al successivo articolo 5., per lo svolgimento di manifestazioni che non ne contraddicano le caratteristiche storiche, culturali, artistiche, spaziali/volumetriche, architettoniche.
2. La Fondazione privilegia mostre, concerti, conferenze, seminari di studio, congressi di organizzazioni culturali.
3. La Fondazione si riserva ogni decisione relativamente a richieste di particolare impegno (riprese cinematografiche, spettacoli teatrali).
4. Non possono essere apportate modificazioni, lesioni, trasformazioni che lascino segni alle strutture di copertura, murarie e pavimentali in alcuna parte del Castello, sia all'interno sia all'esterno.
5. Non sono consentite segnalazioni luminose esterne ed interne, salvo quelle assentite dalla Fondazione.
6. Eventuali espressioni acustiche delle manifestazioni devono rispettare le caratteristiche del Castello e quelle dei luoghi circostanti.
7. Le manifestazioni si svolgono nei luoghi stabiliti dalla Fondazione, in accordo con gli organizzatori.
8. Durante lo svolgimento delle manifestazioni gli organizzatori assicurano la vigilanza necessaria per il rispetto delle attrezzature e degli arredi, dei locali e dei luoghi che accolgono i partecipanti.
9. Al termine delle manifestazioni, gli organizzatori sono tenuti a lasciare i locali ed i luoghi utilizzati nelle condizioni di integrità e di pulizia allo stesso modo in cui li hanno presi in carico da apposito personale della Fondazione.
10. La sala del Cardinale può essere utilizzata solo per le manifestazioni di cui al precedente comma 2.
11. La partecipazione alle manifestazioni deve essere disciplinata dai soggetti organizzatori sulla base di accordi preventivamente sottoscritti con la Fondazione.

Art. 5

(Richiesta e condizioni per l'uso)

1. I soggetti che abbiano intenzione di svolgere manifestazioni nel Castello, nel rispetto di quanto indicato nel precedente articolo 4, devono inoltrare richiesta formale agli Uffici amministrativi della Fondazione, in Via Appia, km 66,400, Tor Tre Ponti, LATINA, almeno 60 giorni prima del giorno in cui intenderebbero effettuarle.
2. La Fondazione fornirà il modulo di richiesta.
3. I soggetti richiedenti dovranno esplicitamente accettare le condizioni che la Fondazione ritiene inderogabili per lo svolgimento di manifestazioni da parte di soggetti terzi, contenute in detto modulo.
4. Tra le condizioni figura anche il contributo per alcune spese di gestione, secondo quanto indicato nel successivo articolo 6.
5. La Fondazione comunicherà ai soggetti richiedenti le proprie determinazioni entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.

6. I soggetti richiedenti dovranno stipulare con una compagnia di assicurazione primaria, in favore della Fondazione, una polizza assicurativa per la durata della manifestazione, a copertura di eventuali danni e delle responsabilità civili, con i massimali stabiliti dalla Fondazione. Copia della polizza sarà consegnata alla Fondazione al ritiro dell'autorizzazione all'uso del Castello.
7. Il soggetto richiedente dovrà, altresì, dichiarare che la Fondazione è esonerata da qualsiasi onere e/o responsabilità per danneggiamenti, furti, incendi o altri eventi che possano interessare le opere, i beni e quant'altro oggetto della manifestazione.

Art. 6

(Fondo per la manutenzione e concorso alle spese di gestione)

1. I soggetti richiedenti l'uso del Castello concorreranno alle spese di manutenzione e di gestione dello stesso in misura correlata alla durata della concessione ed agli spazi utilizzati.
2. Indipendentemente da quanto indicato nei successivi comma del presente articolo, i soggetti richiedenti dovranno versare all'atto del ritiro dell'autorizzazione per lo svolgimento della manifestazione una somma base, stabilita dalla Fondazione, che concorrerà alla costituzione ed all'alimentazione di un "*fondo per la manutenzione del Castello*".
3. Le ulteriori voci di spesa sono fundamentalmente riferite al personale della Fondazione impegnato indirettamente per ciascuna manifestazione, ai consumi elettrici, di gas ed idrici, all'usura degli apparati e dei dispositivi del Castello eventualmente richiesti e messi a disposizione.
4. Sarà valutata la opportunità di aggiungere altre voci di spesa a quelle sopra indicate, in relazione alle specifiche esigenze di ciascuna manifestazione.
5. Il concorso alle spese per le voci di cui ai precedenti comma 3. e 4. sarà versato prima dell'inizio della manifestazione in via preventiva e salvo conguaglio da effettuare al termine della stessa.

Art. 7

(Manifestazioni istituzionali)

1. Quando i richiedenti siano soggetti istituzionali, ad integrazione e modificazione delle modalità precedentemente stabilite, potranno esserne concordate altre, atte a facilitare il perseguimento delle finalità istituzionali degli stessi.